

COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

L'anno duemiladue addì 12/01/2002 del mese di GENNAIO, alle ore 19.00
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per ~~SENTI DAL SINDACO SENSI ART. 50 D. LGS 267/00~~ con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORD.
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione,
il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

CORSATO	MARIO
FORNO	LUIGINO
ALLUTO	MARIA ROSA IN SARTORIS
TONELLO	MAURO
ZILIO	AMEDEO
RAVELLO	GIUSEPPE
PONZETTI	MARIA ANGELA IN PEROTTO
VALLAROLO	RENATO ROMOLO
TORMENA	ROMANO
SAMPO'	FRANCO
BURELLO	DOMENICO
FIORINDO	MASSIMO
CARAMELLINO	CARLO

Sono assenti i Signori: ALLUTO MARIA ROSA FIORINDO MASSIMO

Assume la presidenza SIG. CORSATO MARIO SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. CARLUO DR. ROSETTA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, concernente la revisione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che innova totalmente la tassa abrogando espressamente tutta la normativa previgente.

Visto che, in applicazione del D.Lgs. n. 507/93, i comuni debbono dotarsi del "Regolamento per l'applicazione della tassa".

Visto il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i.

Visto lo statuto dei diritti del contribuente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2001.

Ritenuto pertanto opportuno, alle luce delle recenti novità normative, adeguarsi alle succitate disposizioni, considerata anche la necessità di attuare un regolamento secondo le proprie esigenze particolari dettate dal fatto che gli Enti territoriali gestiscono in prima linea i tributi di loro competenza ed interagiscono direttamente con i contribuenti portatori di esigenze del tutto particolari.

Visto che, gli uffici comunali, in relazione alle direttive date da questa Amministrazione, in applicazione della nuova normativa, hanno predisposto gli atti necessari per l'adozione del provvedimento in argomento.

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Viste le circolari del Ministero delle Finanze.

Acquisiti i prescritti pareri sulla proposta di deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Con il seguente risultato della votazione accertato e proclamato dal Sig. Presidente:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Astenuti	n. =
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. =

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il nuovo "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solido - urbani", che si compone di n. 24 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmati

IL SINDACO
F.to CORSATO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

li _____

 IL SEGRETARIO COMUNALE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

A In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione)

B In quanto soggetta a controllo di preventivo di legittimità ai sensi D.Lgs. n. 267/2000

- art. 126
- art. 127, comma 3

Trasmessa con elenco n. _____ pervenuto al Co.Re.Co in data _____

Sospesa in data _____ per richiesta di elementi integrativi pervenuti al Co.Re.Co in data _____ (art. 133, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000)

- Per la scadenza del termine di 30 giorni previsti per il controllo del Co.Re.Co (art. 134, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)
- Per la comunicazione del Co.Re.Co di assenza di vizi di legittimità (art. 134, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

C In quanto soggetta a controllo di legittimità limitato ed eventuale (art. 127, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 267/2000)

Trasmessa con elenco n. _____ in data _____

- Confermata con delibera consiliare n. ____ del _____
- Per assenza di vizi di legittimità come da comunicazione del Co.Re.Co in data _____

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta


Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta







COMUNE DI CAVAGNOLO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

Per l' applicazione della

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione di C.C. n.40 del 17.12.2002

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1)Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nell'ambito del territorio comunale, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2)Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI -

- 1)Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.
- 2)Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dall'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.
- 3)Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
- 4)Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali stessi.
- 5)Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, del gestore.
- 6)Le società commerciali, gli enti e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti
- 7)Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

ART. 3- PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI

1)A norma dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

2)Sono quindi considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, i locali e le aree sottoelencate, per i quali, nel successivo art.8 del presente Regolamento vengono definite le specifiche categorie di appartenenza ai fini dell'applicazione della tassa:

- Tutti i vani delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, solai, scale, ecc) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (box auto, posti macchine coperti, serre ornamentali)

- Tutti i locali adibiti ad uffici pubblici e privati, banche, studi professionali, legali, tecnici e simili
- Tutti i locali utilizzati da enti ed associazioni, sale da gioco e da ballo
- Tutti i locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali pericolosi e/o non assimilabili.
- Tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi, ristoranti, trattorie bar, caffè, pasticcerie.
- Tutti i locali destinati a negozio ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali. Tutti i locali destinati a deposito o magazzino
- Tutte le aree su cui si svolga una attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.

3) La tassa è dovuta anche nel caso i locali restino temporaneamente chiusi, purché, anche solo parzialmente, ammobiliati, arredati od occupati da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura.

ART 4 - ESCLUSIONI

1) Non sono soggetti alla tassa, ai sensi dell'art. 62 comma 2 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- I locali destinati a centrali termiche ed altri impianti tecnologici
- I solai, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a m. 1,50.
- I locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili
- Le celle frigorifere e i locali di essiccazione
- Le palestre per quella parte di esse destinata esclusivamente ad attività sportiva.

2) Non sono inoltre soggetti alla tassa, ai sensi del medesimo comma dell'art. 62, i locali che risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono da ritenersi in tali condizioni:

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, o quella parte di esse, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione.
- Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate concessioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente ai locali interessati dai lavori e per il periodo di esecuzione degli stessi

3) Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

4) A norma del 3° comma del citato art. 62 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., i locali e le aree ove si producono rifiuti pericolosi o non assimilati sono escluse dall'applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente la superficie di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc..)

Per ottenere l'esclusione di tali superfici, le attività interessate sono tenute ad individuarle esattamente nella denuncia originaria o di variazione, indicando la tipologia dei rifiuti prodotti, e a fornire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento presso soggetti autorizzati.

In mancanza di tale documentazione, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi procedere a sgravio o rimborso qualora l'utente la produca successivamente.

Si precisa che sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 22/97.

Qualora sussistano problemi per la determinazione della superficie escludibile a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie tassabile è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito elencate:

- Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi: 65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%
- elettrauto: 65%
- caseifici e cantine vinicole: 30%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%
- officine di carpenteria metallica: 50%
- tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie: 65%
- laboratori fotografici ed eliografie: 75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%

Per eventuali attività non considerate precedentemente si fa riferimento a criteri di analogia.

La riduzione di superficie è riconosciuta a richiesta del soggetto obbligato al pagamento della tassa, con effetto dal bimestre solare successivo, purché sia provato il conferimento separato dei rifiuti a soggetti autorizzati.

- Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - Le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi
 - Le aree adibite all'accesso e all'uscita di veicoli dall'area di servizio
 - Le aree adibite al rifornimento di carburante dei veicoli

5) Sono inoltre escluse dalla tassa stalle, fienili, tettoie, concimaie e tutti i locali ad uso esclusivamente agricolo.

ART. 5 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1) Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. 507/93:

- i locali e le aree utilizzati dal Comune per l'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali, ovvero destinati ad attività gestite direttamente dal comune o tramite enti e associazioni.
- gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

- Le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività organizzate da associazioni di volontariato, partiti politici ed associazioni iscritte nell'apposito albo comunale.

2) Il costo del servizio, relativo ai locali ed alle aree esentate dalla tassa e delle agevolazioni di cui al comma 1 è computato ed esposto fra le spese di bilancio in modo distinto dal costo relativo ai locali ed alle aree imponibili e non può essere assunto per la determinazione della tariffa del tributo né finanziato con il suo gettito.

3) A norma dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 507/93 è prevista una agevolazione sotto forma di riduzione del 20% della tassa a favore delle attività economiche per le quali l'utente fornisca adeguata documentazione che dimostri:

- di aver sostenuto delle spese per lo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati e/o
- di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

ART.6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- 3) I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione in base ai dati di produzione e consumo rilevati mediante l'utilizzo dei dati statistici effettuati dall'IPLA.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

- 1) Le categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria sono formate aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2, dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/93.
- 2) Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
- 3) Fermo restando che ad ogni categoria devono essere attribuiti i coefficienti di produttività specifica (Qn) e di qualità (Qs), la classificazione degli usi è la seguente:

TARIFFE T.A.R.S.U.

CATEGORIA	TIPOLOGIA
1	ALLOGGI PRIVATI E PERTINENZE
2	COMMERCIO DETTAGLIO GENERI ALIMENTARI - BANCHI VENDITA ALL'APERTO GENERI ALIMENTARI
3	COMMERCIO DETTAGLIO GENERI ALIMENTARI CON SUPERFICE MAGGIORE DI 200 MQ
4	COMMERCIO DETTAGLIO ALTRI GENERI BANCHI VENDITA ALL'APERTO ALTRI SETTORI - ARTIGIANI
5	ALBERGHI - RISTORANTI - BAR - PIZZERIE
6	MAGAZZINI - DEPOSITI - ESPOSIZIONI ATTINENTI ATTIVITA' COMMERCIALE E NON COMMERCIALE
7	PARRUCCHIERI - BARBIERI - ESTETISTE
8	UFFICI PUBBLICI - PRIVATI - STUDI PROFESSIONALI - ISTITUTI DI CREDITO
9	SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE
10	CONVIVENZE - COLLETTIVITA' IN GENERE - ASSOCIAZIONI IN GENERE

PROSPETTO ALLEGATO ALLE TARIFFE T.A.R.S.U. CON EVIDENZIATE LE ATTIVITA' COMPRESSE IN DETERMINATE CATEGORIE E PRECISAMENTE:

CATEGORIA	ATTIVITA' COMPRESSE
2	ALIMENTARI GENERICI - MACELLERIE - PANETTERIE - FRUTTA E VERDURA - SALUMERIA - GASTRONOMIA - PASTICCERIA
3	TABACCHERIA CARTOLERIA - FARMACIA - FERRAMENTA - FIORI E PIANTE - GIOIELLERIA ORIFICERIA - LAVANDERIA - MATERIALE EDILI E SANITARI - MERCERIA ED ABBIGLIAMENTO - MECCANICI - ELETTRAUTO - CASALINGHI Elettrodomestici - PROFUMERIA - ARTICOLI SPORTIVI - CALZATURE - CINE FOTO OTTICA - CARROZZERIA - CALZOLAI - COLORI E VERNICI - COPISTERIA - TIPOGRAFIE E LITOGRAFIE.

ART-8 - GETTITO DEL TRIBUTO

1) Il gettito complessivo annuo del tributo non può superare il costo di esercizio del servizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

2) Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani

ART.9 - DECORRENZA DELLA TASSA

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

ART.10 - DENUNCE ORIGINARIE O DI VARIAZIONE

Modalità di presentazione

1) Le ditte, gli enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.

2) A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'Art. 2 della Legge 1228/54. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

3) Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1', in caso di omesso invito da parte del Comune

4) L'obbligo di denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esclusione dalla tassa.

5) Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.

6) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

X

7) L'Ufficio Tributi deve rilasciare apposita ricevuta della denuncia. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale.

Contenuto

1) A norma dell'art.70 comma 1 del D.Lgs. 507/93, i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.

2) L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'art.64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo gennaio del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato art 64, è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare in denuncia.

4) La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:
le generalità del contribuente
il codice fiscale il titolo qualificativo dell'occupazione
la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree o, in caso di denuncia di variazione, la data di decorrenza di tale variazione
l'ubicazione del fabbricato
il numero dei locali e delle aree tassabili, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile
le circostanze di non assoggettabilità alla tassa che determina no il diritto all'esenzione dei locali, dei quali dovrà essere allegata la planimetria, per i motivi indicati all'art.5 del presente Regolamento
le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato
la data di presentazione della denuncia
la firma

Oltre a queste indicazioni, nella denuncia presentata da società o enti, devono inoltre risultare:

- la denominazione o ragione sociale
- la sede o il domicilio fiscale
- lo scopo o l'attività esercitata
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza, la quale dovrà sottoscrivere la denuncia

ART. 11 - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE E RELATIVA DENUNCIA

1) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, decorre dal primo giorno dei bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, debitamente accertata.

2) Tale denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e l'ufficio Tributi rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione.

3) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4) Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'uso del locale o area. In caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede dei locali deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta.

ART.12 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

ART. 15 – POTERI DEI COMUNI

- 1) Il comune esercita attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non si è in grado di provvedere autonomamente, il Comune, come previsto dall'art. 71, comma 4 del D.Lgs. n. 507/93, al fine di potenziare l'azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
- 2) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritto; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 3) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 4) In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.
- 5) In base all'art. 73, comma 3 – bis, del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministrazione del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 16 – RISCOSSIONE DELLA TASSA

- 1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari e straordinari da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamenti, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
- 2) Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero di Codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto non può farsi luogo all'iscrizione. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo.
- 3) Gli importi di cui al comma precedente sono riscossi in quattro rate.

ART. 17 – CONTENZIOSO

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 – SANZIONI

- 1) A norma dell'art. 76 comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di 52 €.
- 2) Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa

- 2) La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%).
- 3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da eseguire contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
- 4) In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed accessori.

ART. 13 – SGRAVI E RIMBORSI

- 1) Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
- 2) Nel caso di variazione in diminuzione, lo sgravio o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.
- 3) Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per cessazione, è disposta dall'ufficio tributi al momento della ricezione della denuncia di cessazione. In tal caso il rimborso viene effettuato entro 30 gg. dalla richiesta del contribuente.
- 4) Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto in tutti i casi non contemplati nei commi precedenti, è disposto con atto del funzionario responsabile entro 90 giorni dalla domanda che il contribuente deve produrre nel termine di decadenza di 2 anni dal pagamento.
- 5) Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi semestrali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento, nella misura del 3,50 per cento dalla data della richiesta. Per i semestri anteriori a quest'ultimo, si applica il saggio di interesse previsto dalla normativa precedentemente in vigore.

ART. 14 – ACCERTAMENTO

- 1) A norma dell'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93, in caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento in rettifica entro il 31 Dicembre del terzo anno a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3) Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non riproduca il contenuto essenziale.
- 4) L'avviso deve essere notificato al contribuente nel luogo di effettivo domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione "Riservata personale" o tramite il Messo comunale, sempre garantendo che il contenuto dell'atto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

da 52 a 258 €. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, del D. Lgs. N. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

- 3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1, del D. Lgs. 8 Dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 30 Dicembre 1999 n. 506 e, dall'art. 2 del D.Lgs. 30 Marzo 2000, n. 99, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad un 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.
- 4) La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.
- 5) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7) Le sanzioni sono erogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 472/97.

Oppure: 7) Le sanzioni sono irrogate con apposito atto, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 472/97.

ART. 19 - INTERESSI

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi moratori nella misura equivalente a quella prevista per i tributi erariali, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

ART. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa, a norma dell'art.74 del D.Lgs. n. 507/93 il funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. Il funzionario responsabile appone, inoltre, il visto di esecutorietà sui ruoli.

ART. 21 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento parziale o totale dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario, nei casi previsti dal D.M. 1 febbraio 1997, n.37, art. 2, e nella fattispecie di seguito indicate.

ART. 22 – APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 211, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n.32, approvato con delibera C.C. n. 35 del 19.12.2001.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23

- 1) Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.
- 2) Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.

PARERI AI SENSI ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 IN ORDINE:

Alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




Alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dot.ssa Rosetta



ART. 24 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2003. Sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.